

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2015, n. 9-1283

**Edilizia residenziale pubblica, art. 4 della legge 17.2.1992, n. 179. Cooperativa edilizia denominata "La Via", intervento sito nel Comune di Cuneo, localita' San Rocco Castagnaretta, P.I. n. 1282. Restituzione dell'importo relativo alla seconda annualita' mediante quote semestrali costanti per gli anni 2015 e 2016. Autorizzazione.**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

con la legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 avente oggetto "Norme in materia di edilizia sociale" sono entrate in vigore le nuove norme per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed è stata pertanto abrogata la L.R. n. 11/93; nel particolare l'art. 54, comma 8, ha stabilito che per quanto attiene le Commissioni Tecniche Consultive (C.T.C.) operanti presso le Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) provinciali, le stesse restavano in carica fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 39, comma 2, della legge stessa;

con il D.P.G.R. n. 4/R del 21 febbraio 2013 è stato emanato il nuovo regolamento dei programmi di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 3/2010; tale regolamento è entrato in vigore il 12 marzo 2013 e pertanto da tale data è venuta meno l'operatività delle C.T.C.. Ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento n. 4/R/2013, come modificato con il D.P.G.R. n. 5/R del 1 dicembre 2014, l'esame dei programmi di edilizia sociale sovvenzionata è di competenza delle Strutture Tecniche Decentrate (S.T.D.) le quali ai sensi del successivo art. 5 esprimono un parere o una presa d'atto;

con la legge 17 febbraio 1992, n. 179 all'art. 4 è stato previsto al primo comma che le Regioni "nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni". Al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che le Regioni potranno destinare una quota di questi fondi alla realizzazione, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure di cui all'art. 55 lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 879-12428 del 20 settembre 1994, ha adeguato il programma regionale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato il 12 ottobre 1993 con la deliberazione n. 689-15149, alla deliberazione CIPE del 16 marzo 1994 e con la deliberazione n. 272-12411 del 30 luglio 1996, ha approvato i criteri per la conclusione del quadriennio 1992-95. La Regione, con la citata deliberazione del 20 settembre 1994 ha altresì individuato le particolari categorie sociali, di cui all'art. 4 della legge n. 179/92;

la Giunta Regionale con la deliberazione n. 46-20721 del 7 luglio 1997 ad oggetto:"Programma di edilizia residenziale pubblica 1992/95. Assegnazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Attuazione della deliberazione 879-C.R. 12428 del 20 settembre 1994 (C.G. 70/94 del 28.09.94)" ha proceduto ad approvare le modalità per l'attuazione degli interventi nonché la localizzazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata da destinare per le finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92;

la Giunta Regionale con la deliberazione n. 62-8605 del 3 marzo 2003 ha approvato i criteri per la restituzione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92. Nel particolare con il citato provvedimento è stato stabilito, tra l'altro, che la restituzione del finanziamento, prevista in 35 annualità suddivise in rate semestrali, unitamente alla rivalutazione annuale avvenga, successivamente all'emissione da parte della Regione dell'attestato di chiusura conti, su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale;

il Comune di Cuneo con la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 4 settembre 2001 ha individuato nella cooperativa edilizia denominata "La Via" il soggetto attuatore dell'intervento finanziato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 179/92 ed ha assegnato alla stessa il finanziamento di € 3.523.607,76 (lire 6.822.656.000); all'intervento è stato attribuito dagli uffici regionali il numero di programma P.I. n. 1282;

la Giunta Regionale con la deliberazione n. 10-3036 del 5 giugno 2006 ha approvato per il P.I. n. 1282 l'assestamento finanziario del programma nell'importo di € 4.460.052,44; successivamente la Giunta Regionale con la deliberazione n. 34-9798 del 13 ottobre 2008 ha approvato l'ulteriore assestamento finanziario del programma nell'importo di € 4.633.326,71;

la C.T.C. di Cuneo nella seduta del 21 novembre 2011 ha espresso parere favorevole sul Q.T.E. n. 5 di collaudo per l'importo di programma pari ad € 4633.326,71 corrispondente al finanziamento concesso all'operatore. Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa "La Via" in data 5 aprile 2013 ha approvato il quadro economico e l'atto di collaudo, mentre in data 5 luglio 2013 ha approvato, a seguito dell'assegnazione degli alloggi, il certificato di chiusura conti dell'intervento;

il competente Settore regionale con la nota del 3 settembre 2013 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata n. 4/R/2013, alla cooperativa edilizia l'attestato di chiusura conti dell'intervento che comporta in € 4.633.326,71 l'importo da restituire in 35 annualità, mentre con la successiva nota del 29 ottobre 2013 è stata comunicata la decorrenza del termine (30 giugno 2014) per la restituzione della prima annualità del finanziamento, comprensiva anche della rivalutazione ai sensi di quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 62-8605 del 3 marzo 2003;

con la determinazione dirigenziale regionale n. 361 del 4 giugno 2014 si è proceduto a quantificare l'importo della prima annualità, comprensivo della rivalutazione determinata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice nazionale ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati per il periodo aprile 2013-aprile 2014, pari ad € 133.042,66 da restituire in due distinte quote semestrali aventi scadenze rispettivamente il 30 giugno 2014 (importo € 66.521,33) ed il 31 dicembre 2014 (importo € 66.521,33);

la cooperativa con la nota del 4 febbraio 2015 ha richiesto di poter restituire l'importo relativo alla seconda annualità con una diversa modalità, ciò a causa della difficile congiuntura economica che ha inciso pesantemente sulle famiglie residenti ed inoltre la stessa si trova a dover procedere con il rimborso di un prestito bancario sottoscritto con un istituto di credito la cui concomitanza incide negativamente sul piano di rientro. A tale fine il Consiglio di Amministrazione della cooperativa in data 17 gennaio 2015 ha approvato la richiesta finalizzata ad una diversa modalità di restituzione;

il competente Settore regionale con la nota del 18 febbraio 2015, prot. 11900/A15010, tenuto conto delle motivazioni rappresentate esprimeva, in via di massima, un assenso alla richiesta avanzata dalla cooperativa; nel particolare al fine di sottoporre alla Giunta Regionale la proposta di

provvedimento per la concessione dell'autorizzazione, si richiamava la necessità di acquisire dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa uno specifico atto di impegno circa la restituzione dell'importo, comprensivo della rivalutazione da determinarsi sulla base della variazione dell'indice nazionale ISTAT del costo della vita per il periodo aprile 2014–aprile 2015, secondo un piano di rientro a quote semestrali costanti aventi rispettivamente le scadenze al 30 giugno 2015, al 31 dicembre 2015, al 30 giugno 2016 ed al 31 dicembre 2016. Inoltre veniva richiesto alla cooperativa di assumere l'impegno di corrispondere la restituzione della terza annualità secondo le due quote semestrali, comprensiva della rivalutazione da determinarsi con riferimento al periodo aprile 2015–aprile 2017 e con la scadenza rispettivamente al 30 giugno 2017 ed al 31 dicembre 2017, così come previsto dalla citata D.G.R. n. 62-8605 del 3 marzo 2003.

La cooperativa edilizia “La Via” con la nota del 4 marzo 2015 ha trasmesso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2015, in cui è stato approvato l'impegno alla restituzione dell'importo relativo alla seconda annualità in accoglimento delle richieste degli uffici regionali del 18 febbraio 2015.

Sulla base degli atti assunti dalla cooperativa edilizia risulta pertanto possibile accogliere la richiesta della stessa ed autorizzare la diversa modalità di restituzione della seconda annualità, il cui ammontare sarà pari all'importo di € 133.042,66 maggiorato della relativa rivalutazione da determinarsi sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati che sarà reso noto dall'istituto di statistica per il periodo aprile 2014–aprile 2015.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale;

vista la legge del 17.2.1992, n. 179 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 46-20721 del 7.7.1997;

vista la D.G.R. n. 62-8605 del 3.3.2003;

viste le D.G.R. n. 10-3036 del 5.6.2006 e n. 34-9798 del 13.10.2008;

vista la D.D. n. 361 del 4.6.2014;

vista la nota regionale del 18.2.2015;

visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della cooperativa del 26.2.2015;

unanime,

*delibera*

1) di autorizzare la cooperativa edilizia “La Via”, soggetto attuatore dell'intervento di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ubicato nel Comune di Cuneo, località San Rocco Castagnaretta, P.I. n. 1282, alla restituzione della seconda annualità, pari ad € 133.042,66 da incrementarsi della rivalutazione determinata sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati che sarà reso noto per il periodo aprile 2014–aprile 2015, mediante il versamento di quote semestrali costanti aventi le scadenze rispettivamente al 30 giugno 2015, al 31 dicembre 2015, al 30 giugno 2016 ed al 31 dicembre 2016.

2) di stabilire che la restituzione della terza annualità, in due quote semestrali, comprensiva della rivalutazione da determinarsi sulla base della variazione dell'indice nazionale ISTAT del costo della

vita per le famiglie di operai e impiegati per il periodo aprile 2015–aprile 2017, avvenga con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2017 ed al 31 dicembre 2017.

3) di dare atto che la restituzione delle annualità successive alla terza avverrà ogni anno, mediante il versamento delle quote semestrali, comprensive della rivalutazione ai sensi della D.G.R. n. 62-8605 del 3 marzo 2003, da corrispondere entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, fino alla completa restituzione del finanziamento regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

(omissis)